

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2342 del 14/07/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP. DI CASTELNOVO DI SOTTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2406 del 14/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.3265/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop." – CASTELNOVO DI SOTTO.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.**" avente sede legale in Comune di **San Giorgio di Piano – Via Centese n.5/3** – Provincia di Bologna, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione cereali** ubicato in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Pallaia n.14/c** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.**43781** del **12/08/2015** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot. PGRE/2015/8662 acquisito in data 2/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Castelnovo di Sotto con atto n.prot.5767 acquisito in data 01/12/2015.

Visto il nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale espresso dal Comune di Castelnovo di Sotto con atto n.prot.2382, acquisito in data 08/06/2016;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.**" ubicato nel Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Pallaia n.14/c**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia prot.n.76534/115/2007 del 23/10/2007;
- l'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento prot. n.51546 del 03/10/2013;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 3 - Scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **lavorazione cereali** negli impianti ubicati in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Pallaia n.14/c** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.50 – CARICO E SCARICO
 EMISSIONE N.52 – PULITURA MAIS ing e uscita
 EMISSIONE N.53 – PULITURA CEREALI ing e uscita
 EMISSIONE N.54 – MISCELAZIONE
 EMISSIONE N.55 – LINEA 1 SELEZIONE SEMENTI
 EMISSIONE N.56 – LINEA 1-2-3 INSACCO E CONCIA
 EMISSIONE N.57 – LINEA 3 SELEZIONE SEMENTI
 EMISSIONE N.58 – ASPIRAZIONE LINEA CARICO CELLE
 EMISSIONE N.59 – FOSSA DI SBARCO
 EMISSIONE N.60÷65 – CELLE CEREALI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **22 Settembre 2016** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **29 Settembre 2016**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia

realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E5	SETACCIO	2000	9,5	8	Materiale Particellare	< 10	
E6	SCELTA SEME	2000	9,5	8	Materiale Particellare	< 10	
E7	MISCELATORE	500	9	8	Materiale Particellare	< 10	
E24÷E31	MAGAZZ. CEREALI	1500 Cad.	10	8 h/g per 30 gg/anno	----	-----	
E32-E33	SILOS CEREALI	1500 Cad.	15	24 h/g per 10 gg/anno	----	-----	
E34	CARICO SCARICO	30000	3	15 min	----	-----	
E35÷E40	FOSSA DI SBARCO	12000 Cad.	4,5	15 min	----	-----	
E41	CARICO AUTOMEZZI	2100	5	15 min	----	-----	
E47÷E49	ESSICCATOIO STRAHL	46800 Cad.	20,85	8 h/g per 60 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 10 < 500 < 1700	
E50	CARIO SCARICO	50000	12	5	Materiale Particellare	< 10	
E51	PULITURA MAIS	5400	9,5	8 h/g per 60 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	
E52	PULITURA MAIS ing e uscita	3780	9,5	3	Materiale Particellare	< 10	
E53	PULITURA CEREALI ing e uscita	5400	10,1	4	Materiale Particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E54	MISCELAZIONE	12000	8	6	Materiale Particellare	< 10	
E55	LINEA 1 SELEZIONE SEMENTI	65000	8,8	5	Materiale Particellare	< 10	
E56	LINEA 1-2-3 INSACCO E CONCIA	12000	10	5	Materiale Particellare	< 10	
E57	LINEA 3 SELEZIONE SEMENTI	33480	11	16 h/g per 70 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	
E58	ASPIRAZIONE LINEA CARICO CELLE	15000	11,25	10 h/g per 15 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	(1)
E59	FOSSA DI SBARCO	11100	5	10 h/g per 15 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	(1)
E60÷E65	CELLE CEREALI	9600 Cad.	11,5	10 h/g per 70 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	

(1) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.5 – 6 – 7 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51- 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 - 65;

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.4371 del 12/08/2015 e successive integrazioni.

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

la domanda di autorizzazione riguarda lo scarico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici della ditta. La ditta occupa complessivamente 46 dipendenti, con carico inquinante massimo attuale di 26 AE. A seguito di ristrutturazione del fabbricato, sono stati creati nuovi uffici e servizi.

In particolare sono presenti i seguenti scarichi:

- Scarico B/1

Trattasi del servizio igienico destinato alla nuova ala con uffici degli impiegati posta al piano terra.

La ditta attesta la presenza di 24 impiegati e un carico massimo inquinante pari a 8AE.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso l'installazione di fossa imhoff da 1,432 mc, e filtro batterico anaerobico di altezza 1,5 mt e di capacità 5,6 mc.

- Scarico B/2

Trattasi del servizio igienico destinato ai camionisti e ai manutentori ditte esterne.

La ditta attesta un carico massimo inquinante pari a 8AE; presunti 10/12 camionisti e 2/4 manutentori.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso l'installazione di fossa imhoff da 1,432 mc, e filtro batterico anaerobico di altezza 1,5 mt e di capacità 5,6 mc.

- Scarico A

Trattasi di impianto esistente dimensionato per 6 impiegati e 16 operai, per una carico inquinante massimo di 10 AE con fossa imhoff da 1960 lt e filtro anaerobico da 6,15 mc.

Il corpo idrico recettore è il fosso di scolo di via Saldine.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Qualora ci fossero variazioni al carico inquinante afferente all'impianto, dovute all'insediamento di ulteriore personale rispetto a quanto autorizzato, il sistema di trattamento è insufficiente e dovrà essere riprogettato sulla base del nuovo carico inquinante. In tale caso dovrà anche essere perseguito l'obiettivo dell'unificazione degli scarichi ad un unico impianto ed un unico scarico e inoltrata Domanda di modifica della presente autorizzazione.
3. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. A monte di ogni scarico sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla

potenzialità degli impianti ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.

6. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà esserne conservata la relativa documentazione.
7. Sia garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

- Allegato 3 - Scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Presso lo stabilimento si svolge anche attività di deposito e commercializzazione di carburante agricolo pertanto la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento delle piazzole dello stabilimento di circa 252 m² adibite alla sosta dei mezzi per il carico e scarico del carburante.

L'impianto di trattamento è un monoblocco dissabbiatore-disoleatore con filtri a coalescenza del volume di 6 m³.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Saldine, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
2. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
3. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Servizio Territoriale (ST), indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza. In particolare, l'impianto di disoleazione deve essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
4. I piazzali devono essere mantenuti sgombri da materie prime o altri prodotti che possono subire dilavamento dalle acque piovane.
5. L'impianto di disoleazione deve essere provvisto di un sistema di avvertimento automatico che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli.

6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento, o dal proprietario o da ditta specializzata, in particolare vasche e filtri, secondo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione da richiedere alla Ditta costruttrice dell'impianto.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
8. Con adeguata periodicità devono essere eseguiti gli spurghi nell'impianto di disoleazione e i fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico, posto a valle dell'impianto di depurazione, prima dello scarico nel recapito finale, deve essere garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
10. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
11. Deve essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari in riferimento ai parametri caratteristici dello scarico (in particolare, solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali), riferito ad un campione medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore o di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore.
12. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
13. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evive che l'attività della Ditta risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge anche dopo l'intervento oggetto della presente domanda.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.